

## **Attuazione della delega sulla legge di orientamento dei mercati**

*Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 6 aprile 2001*

### **Decreto legislativo in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma della legge 5 marzo 2001, n. 57**

#### **il Presidente della Repubblica**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il ;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi il

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

#### **E m a n a**

#### **il seguente decreto legislativo:**

##### **Art . 1**

*(Finalità)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale

del territorio della Repubblica italiana, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall'Italia in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze Interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell'ambiente, le Regioni e le altre pubbliche amministrazioni e gli enti competenti a livello locale svolgono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in modo coordinato le attività al fine di garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l'equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nelle zone montane, e l'utilizzo delle risorse naturali in maniera sostenibile.

## **Art. 2**

### *(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)*

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Le Regioni determinano la definizione di bosco e di superfici ad esso assimilate.
3. Ove non diversamente definito dalla normativa regionale, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al successivo comma 6. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n.759.
4. Sono assimilati a bosco:
  - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
  - b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
  - c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
5. La definizione di cui ai commi 2 e 3 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del D.L. 29 ottobre 1999, n. 490.
6. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

## **Art. 3**

### *(Inventario forestale)*

1. Al fine di conoscere le risorse forestali il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero dell'ambiente provvedono, attraverso il Corpo Forestale dello Stato, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, alla redazione e alla revisione dell'Inventario forestale nazionale di cui all'art. 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, in conformità agli standard ed alle definizioni dell'Unione Europea e in base agli accordi internazionali, nonché all'aggiornamento ed al rafforzamento del Sistema informativo della montagna.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome e l'ISTAT, sono determinate le modalità di attuazione, ai fini dell'Inventario forestale nazionale, degli standard internazionali UN ECE/FAO e dell'Unione europea.
3. Le Regioni predispongono l'Inventario dei boschi nel territorio di propria competenza in armonia con l'Inventario forestale nazionale.
4. Le Regioni provvedono a fornire al Corpo Forestale dello Stato i dati informativi sui sistemi forestali relativamente al territorio di propria competenza, ivi comprese le utilizzazioni forestali, i dati inerenti gli incendi boschivi e il deperimento dei boschi.
5. L'Inventario Forestale Nazionale costituisce elemento indispensabile per la conoscenza del territorio, per l'adozione di azioni correttive e di miglioramento dei boschi italiani ed è strumento di ausilio per le decisioni da intraprendere a livello amministrativo e gestionale nazionale e regionale.
6. L'Inventario Forestale Nazionale viene aggiornato su base almeno decennale. I dati sono integrati nel Sistema informativo della montagna a cura del Corpo Forestale dello Stato e sono resi disponibili ai soggetti interessati.

#### **Art. 4**

*(Registro nazionale dei boschi e degli alberi monumentali)*

1. Le Regioni, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituiscono l'Elenco dei boschi e degli alberi monumentali di pregio scientifico-naturalistico, storico-culturale e paesaggistico nel territorio di loro competenza e dettano norme per la loro tutela e valorizzazione. Le Regioni forniscono al Ministero dell'ambiente ed al Ministero delle politiche agricole e forestali i dati riportati negli elenchi al fine di costituire l'Elenco nazionale dei boschi e degli alberi monumentali.

#### **Art. 5**

*(Pianificazione forestale)*

1. In relazione alle linee guida emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'ambiente, ciascuno per quanto di propria competenza, in materia forestale ed alle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n.499, le Regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali. A tal fine, le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale comprendono specifiche linee di politica forestale nazionale atte a:
  - a) verificare lo stato, le caratteristiche e la funzionalità del bosco in relazione all'economia nazionale e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;
  - b) stabilire gli obiettivi strategici della politica nazionale nel settore forestale e indicare gli indirizzi di intervento nazionale, le azioni da attuarsi e le relative priorità, i criteri generali di realizzazione e le previsioni di spesa;
  - c) definire i criteri per la gestione forestale sostenibile, in attuazione delle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali di Helsinki e Lisbona.

- d) indicare i criteri generali per il controllo e il monitoraggio delle risorse forestali, per la rinaturalizzazione degli ecosistemi forestali, per la valorizzazione del patrimonio legnoso nazionale, per l'incentivazione agli investimenti nel settore forestale anche attraverso il rafforzamento dell'associazionismo e della cooperazione agro-forestale, per la promozione della cultura forestale e della ricreazione, l'incremento delle opportunità imprenditoriali, occupazionali e per la conservazione delle tradizioni locali.
2. Le Regioni promuovono la pianificazione forestale per la gestione del bosco e definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani.

## **Art. 6**

### *(Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo)*

1. Costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco è vietata, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle Regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.
3. La trasformazione del bosco deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati di pari superficie. Le Regioni stabiliscono l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione.
4. Il rimboschimento compensativo, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate, è attuato a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura.
5. Le Regioni prescrivono le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere effettuato. Tali aree devono ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione di coltura.
6. In luogo del rimboschimento compensativo, le Regioni possono prevedere il versamento di una quota in numero corrispondente all'importo presunto dell'intervento compensativo e destinano tale somma alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici. Possono altresì prevedere la realizzazione di opere di miglioramento dei boschi esistenti.
7. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi e di miglioramento di boschi esistenti, le Regioni disciplinano il versamento di adeguate cauzioni.

## **Art. 7**

### *(Lotta fitosanitaria)*

1. Il controllo sullo stato fitosanitario del bosco e sulla esecuzione delle forme di lotta, preferibilmente con metodi biologici, è esercitato dalle Regioni. I proprietari o i possessori di boschi hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione agli organismi all'uopo delegati della presenza di gravi attacchi parassitari, ovvero di danni al bosco aventi altra origine che possano richiedere lotta concordata con altri proprietari o possessori.

2. Le Regioni possono emanare norme che garantiscono l'esecuzione degli interventi previa occupazione temporanea d'urgenza dei boschi i cui proprietari o possessori non provvedano all'efficace lotta agli eventi di cui al comma 1.

## **Art. 8**

### ***(Forme di sostituzione, gestione e cessione del bosco)***

1. Le Regioni dettano norme affinché gli enti locali si sostituiscano nella gestione del bosco abbandonato qualora esso sia affetto da gravi processi di degrado.
2. Le Regioni possono autorizzare la cessione dei boschi degli enti pubblici, assicurando che resti inalterata la loro superficie, destinazione economica e multifunzionalità.
3. Le imprese di produzione agricolo-forestale e di lavoro agricolo-forestale, singole o associate, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile o, nel caso di cooperative, anche nel registro prefettizio della sezione 3° agricola, possono ottenere in gestione tramite apposite convenzioni aree agro-silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico, anche a titolo gratuito ed anche ottenendo contributi pubblici, per periodi preventivamente concordati, al fine della valorizzazione ambientale e produttiva, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5 comma 1, lettera c.
4. Per favorire lo sviluppo ed una più razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, le Regioni, gli enti locali e le associazioni agrarie possono gestire il proprio patrimonio agro-silvo-pastorale attraverso la costituzione o la partecipazione ai consorzi forestali o alle aziende speciali di cui agli articoli da 139 a 155 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267. Ai predetti organismi possono partecipare, anche ai fini di un migliore coordinamento della gestione, soggetti privati ed altre istituzioni proprietari di terreni agro-silvo-pastorali, anche mediante consorzi volontari o società forestali costituite ai sensi degli articoli 7 e 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
5. Agli organismi di cui al comma 4 può essere attribuita, previa verifica da parte delle Regioni della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari, agli aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria, la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
6. Alle comunioni familiari, le università agrarie, le comunanze, gli enti esponenziali delle collettività locali e le altre forme di proprietà collettiva o associazioni agrarie comunque denominate, che gestiscono, anche in forma associata, beni agro-silvo-pastorali gravati da diritti di uso civico, può essere attribuita, con le modalità di cui al comma 5, la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Le Regioni verificano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 del reg. (CE) n. 1750/99 della Commissione del 23 luglio 1999 ai fini del riconoscimento di associazioni di imprenditori ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del reg. (CE) n.1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999.

## **Art. 9**

### ***(Disciplina delle attività selvicolturali)***

1. Le attività selvicolturali sono fattore di sviluppo dell'economia nazionale di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone montane, nonché a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali anche in forma associata o cooperativa. Esse sono strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio.
2. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, è vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle Regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico. E' vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano

finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai Piani di Assestamento regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della Gestione Forestale Sostenibile di cui all'art. 5, comma 1, lettera c. Sono fatti salvi gli interventi disposti dalle Regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di interesse pubblico.

3. Le Regioni, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.
4. I tagli eseguiti in conformità al presente articolo ed alle specifiche norme regionali vigenti, sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

## **Art. 10**

*(Promozione delle attività selvicolturali)*

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificare la professionalità forestali, le Regioni possono istituire albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi commissionati dalle pubbliche amministrazioni nel settore della selvicoltura.
2. Gli enti pubblici e quelli per l'amministrazione separata dei beni di uso collettivo e dei beni di uso civico destinano una percentuale dei ricavi della gestione, anche se operata da terzi, dei beni forestali di proprietà a interventi di pianificazione, conservazione e miglioramento dei propri boschi. Tali somme sono iscritte nel bilancio di previsione dell'ente proprietario o del soggetto gestore in apposito capitolo di spesa vincolato. Le Regioni stabiliscono l'ammontare della percentuale di ricavi da accantonare.

## **Art. 11**

*(esercizio di attività selvicolturali)*

1. Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli.

## **Art. 12**

*(Materiale forestale di moltiplicazione)*

1. Il materiale forestale di moltiplicazione destinato alle attività selvicolturali e all'arboricoltura da legno è prodotto e commercializzato, o comunque ceduto, in conformità alla normativa dell'Unione Europea e alla legislazione nazionale o regionale di recepimento.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Registro nazionale del materiale forestale di moltiplicazione definito dall'Unione Europea e ammesso nel territorio italiano.
3. Le Regioni istituiscono il libro dei boschi da seme per il territorio di propria competenza, in cui sono iscritti i boschi, gli arboreti, gli alberi e le piantagioni di alberi da seme per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione. Le Regioni inviano al Ministero delle politiche agricole e forestali i dati degli elenchi suddetti al fine di costituire il Registro nazionale del materiale forestale di moltiplicazione.

## **Art. 13**

*(Strutture per la conservazione della biodiversità forestale)*

1. Al fine di tutelare la diversità biologica del patrimonio forestale nazionale in relazione alle competenze previste all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, gli stabilimenti per le sementi forestali di Pieve S. Stefano e Peri e il laboratorio per la biodiversità di Bosco Fontana sono riconosciuti Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'ambiente ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, previa costituzione di una commissione paritetica, formata da un numero di esperti non superiore a sei, individuano ulteriori stabilimenti in numero e modalità sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico. A tali stabilimenti è riconosciuta, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, la qualifica di Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.
2. I suddetti stabilimenti sono altresì abilitati alla certificazione delle analisi sulla qualità del seme e possono coadiuvare le Regioni nell'individuazione delle Regioni di provenienza e dei materiali di base di cui all'articolo 12.

## **Art. 14**

*(Certificazione delle attività forestali ecocompatibili)*

1. Le modalità tecniche per la gestione sostenibile delle foreste, nonché dei prodotti e dei servizi da queste derivanti, possono essere oggetto di certificazione, secondo le procedure definite dall'Unione Europea e gli indirizzi stabiliti in ambito internazionale e resi esecutivi a livello nazionale. I criteri per il riconoscimento pubblico della certificazione della gestione sostenibile operata da soggetti privati sono determinati con Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
2. Le Regioni promuovono e sostengono, ai sensi del comma 1, la certificazione dei processi gestionali e produttivi del settore forestale.

## **Art. 15**

*(Ricerca, formazione e informazione)*

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni promuovono e sostengono lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione forestale anche in conformità al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nonché attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni scientifiche operanti nel settore forestale.
2. Le Regioni curano la formazione professionale degli addetti a vario titolo operanti nel settore forestale.
3. È istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro l'Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali con il compito di promuovere azioni per il mercato dei prodotti e servizi forestali.
4. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Comitato Tecnico-Scientifico nazionale per il sughero con il

compito di suggerire nuovi indirizzi di ricerca sulla base delle esigenze degli operatori del settore e coordinare il trasferimento dei risultati a questi ultimi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove attività di informazione e di educazione sul significato e lo stato del bosco e sulle esternalità da esso svolte in favore della società, avvalendosi a tale scopo anche del sistema per l'educazione ambientale coordinato dal Ministero dell'ambiente, in collaborazione con quest'ultimo.

#### **Art. 16**

*(Disposizioni applicative e finanziarie)*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
2. All'onere derivante dall'articolo 11 del presente decreto, quantificato in lire 5.970.389.250 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede:
  - a) quanto agli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge n. 144 del 1999;
  - b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata – ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 – dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.